

CAPITOLO IV

OBBLIGHI, DOVERI, POTERI E RESPONSABILITÀ DEL COMANDANTE

Il **Comandante** è l'unico responsabile della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo, che sono soggette a suddetta autorità.

Prima della partenza deve accertarsi che i documenti personali e di bordo siano in regola, che la propria unità sia rifornita adeguatamente (è sempre meglio avere con sé scorte di carburante adeguate al tipo di viaggio che si vuole intraprendere, ben stivate in luoghi aerati e non esposte al sole), nello studio della rotta è meglio prendere nota di approdi, porti, attracchi e pontili galleggianti presenti nell'area di navigazione, controllare le dotazioni obbligatorie di sicurezza (**attenzione**, come esplicitato nel Regolamento Regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore" capo II *Pubblicità* art. 15 *Informazione comma 2* "tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, .."), la strumentazione, le luci di via, le carte nautiche, la bussola, gli estintori, la cassetta dei medicinali, deve informarsi delle condizioni meteo (presso la Capitaneria, tv, radio, giornali) e prendere visione del "Registro degli avvisi ai naviganti" presso la Capitaneria o l'Albo Pretorio del Comune.

Durante la navigazione, deve mantenere un attento servizio di navigazione visiva ed uditiva, deve rispettare le norme generali sulle precedenza e di entrata/uscita dai porti e dirigere personalmente le operazioni di ormeggio ed ancoraggio. Nello specifico, attenersi scrupolosamente alle norme esplicitate nel Regolamento Regionale "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore" capo I *Ambito di applicazione* artt. 1 e 2 *Circolazione delle unità di navigazione*"

In caso di incidenti, falle, incendi, uomo a mare, avvistamenti di relitti galleggianti pericolosi ai fini della sicurezza per la navigazione deve presentare la **Denuncia di evento straordinario** presso la Capitaneria.

Se si incontra un'altra imbarcazione in pericolo, o comunque ne ha avuto notizia, ha l'**obbligo** di prestare soccorso ed assistenza "*se ciò possibile senza grave rischio dell'unità soccorritrice*" (art. 489-490-1113 Codice Navigazione). Queste operazioni danno il diritto al rimborso delle spese e dei danni eventualmente incontrati e ad un compenso nel caso dell'utile risultato. In caso di collisione l'imbarcazione che ha subito meno danni, per quanto è possibile, deve prestare soccorso all'altra.